Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 31 dicembre 1938 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	» 240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	» 72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	» 160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i S gg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

AVVISO

AUMENTO DELLA TARIFFA PER LE INSERZIONI NELLA PARTE II DELLA "GAZZETTA UFFICIALE„ DEL REGNO

Con Decreto in data 12 novembre 1938-XVII di S. E. il Ministro per le Finanze, la tariffa per le inserzioni nella parte seconda della "Gazzetta Ufficiale„ è stata portata, a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII, da L. 3 a L. 4 per gli annunzi giudiziari e da L. 4 a L. 5 per ogni altro avviso, per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura originale.

Resta invariato il diritto fisso di testata di L. 20 per gli avvisi giudiziari e di L. 30 per gli altri avvisi.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 299 DEL 31 DICEMBRE 1938-XVII.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorsi pel conferimento di posti disponibili nelle varie categorie e ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Concorso a 50 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica).

Concorso a due posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere con specializzazione in ingegneria chimica.

Concorso a tre posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di chimico.

Concorso a 10 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economiche marittime, o in scienze politiche, sociali e sindacali, o in scienze diplomatiche e consolari, o laureati dalle Sezioni magistrali di economia e diritto e di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia.

Concorso a otto posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Concorso a 20 posti di segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria

Concorso a 50 posti di segretario in prova fra diplomati in maturità classica o scientifica o abilitati all'insegnamento elementare o abilitati a capitano di lungo corso.

Concorso a 20 posti di disegnatore in prova.

Concorso a 100 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici.

Concorso a 20 posti di assistente lavori in prova fra geometri e periti industriali costruttori edili.

Concorso a 20 posti di assistente lavori in prova fra periti meccanici o periti elettricisti o periti radiotecnici o periti minerari o abilitati in tecnica nautica (macchinisti o costruttori).

Concorso a 86 posti di sottocapotecnico in prova.

Concorso a quattro posti di sottocapotecnico in prova (per la saldatura autogena).

Concorso a 20 posti di sorvegliante lavori in prova.

Concorso a 50 posti di sottocapo in prova delle stazioni.

Concorso a 200 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni.

Concorso a cinque posti di ufficiale macchinista di 3ª classe in prova al servizio delle navi-traghetto dello stretto di Messina.

Concorso a un posto di capotecnico di 3ª classe in prova (carpentiere).

Concorso a cinque posti di elettricista in prova al servizio delle navi-traghetto dello stretto di Messina.

Concorso a 15 posti di motorista in prova al servizio delle navi-traghetto dello stretto di Messina.

(5106)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 77: **Città di Treviglio (Bergamo):** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 12 dicembre 1938-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Città d'Imperia:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1938-XVII. — **Società anonima Capannelle, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1938-XVII. — **Municipio di Tavernerio (Como):** Sorteggio di obbligazioni. **Comune di Leggiuno (Varese):** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 4 dicembre 1938-XVII. — **Società anonima Cartiere Burgo, in Verzuolo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 5ª estrazione del 17 dicembre 1938-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Cave di S. Vittore, in Balangero:** Obbligazioni ipotecarie sorteggiate il 20 dicembre 1938-XVII. — **Società anonima nazionale di ferrovie e tranvie, in Roma:** Elenco delle azioni sorteggiate nella 17ª estrazione del 15 dicembre 1938-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Industrie tessili bresciane, in Brescia:** Sorteggio di obbligazioni. — **Comune di Rossiglione (Genova):** Obbligazioni sorteggiate il 17 dicembre 1938-XVII. — **Società anonima ferrovie e tramvie industriali, in Casale Monferrato:** Azioni sorteggiate nella 32ª estrazione del 21 dicembre 1938-XVII. — **Comune di San Pellegrino:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1938-XVII. — **Società anonima Albano Macario & C., in Torino:** Sorteggio di obbligazioni. — **Società anonima imprese idrauliche ed elettriche del Tirso, in Roma:** Obbligazioni 5 % sorteggiate il 16 dicembre 1938-XVII. — **Società anonima dott. A. Wander S. A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1938-XVII. — **Società anonima Natale Ferrari Cementi, in Serralunga Casale:** Obbligazioni sorteggiate il 18 novembre 1938-XVII. — **Società anonima mineraria e metallurgica di Pertusola, in Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1938-XVII. — **Amministrazione provinciale di Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1938-XVII. — **Città di Chiavari:** Obbligazioni sorteggiate nella 42ª estrazione — **Provincia di Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1938-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Acquedotto consorziale di Borgomanero - Gozzano e Uniti:** Sorteggio di obbligazioni. — **Società anonima fondi rustici e urbani, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 23 dicembre 1938-XVII. — **Società anonima Fiuggi (Anticolana), in Roma:** Elenchi delle obbligazioni 7 % e 5 % sorteggiate nella 9ª e 24ª estrazione del 21 dicembre 1938-XVII. — **Società anonima esercizio alberghi, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1938-XVII. — **Società anonima funivie Savona-S. Giuseppe, in Savona:** Elenco delle obbligazioni estratte per il rimborso e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Città di Vigevano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1938-XVII. — **Società anonima Energia elettrica Alta Valle Seriana, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1938-XVII. — **Società anonima italiana Valstar, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1938-XVII. — **Città di Bordighera:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 24 dicembre 1938-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società editrice internazionale, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1938-XVII.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 299 DEL 31 DICEMBRE 1938-XVII.

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino mensile di statistica agraria e forestale — Dicembre 1938-XVII (Fascicolo 12).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 dicembre 1938-XVII, n. 1935.

Costituzione del Consiglio delle aziende patrimoniali del Demanio dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Presso il Ministero delle finanze è costituito, sotto la presidenza del Ministro per le finanze, il Consiglio delle aziende patrimoniali del Demanio dello Stato.

Il Ministro per le finanze potrà delegare un membro del Consiglio ad assumere, in suo luogo e vece, la presidenza del Consiglio stesso.

Art. 2.

Il Consiglio è sentito:

a) sui programmi di opere per l'assetto, per l'utilizzazione e per la valorizzazione dei beni demaniali costituenti i compendi delle aziende patrimoniali;

b) sui progetti di opere, di lavori, di forniture e di acquisti, di importo superiore a lire cinquantamila, e di ogni altra operazione recante incrementi e trasformazioni nella consistenza immobiliare dei compendi;

c) sulle proposte di operazioni finanziarie e patrimoniali che abbiano riflessi sul bilancio generale e su quello delle aziende;

d) sulle controversie e sulle transazioni concernenti i beni e l'esercizio dei compendi;

e) sulle questioni di carattere generale interessanti le aziende patrimoniali, e sulla organizzazione delle medesime nel campo corporativo e turistico;

f) sugli argomenti e sui provvedimenti che potranno essergli deferiti dal Ministro per le finanze.

Art. 3.

Sono sottoposti all'approvazione del Consiglio:

a) i progetti delle convenzioni per la concessione all'attività privata dell'esercizio delle aziende patrimoniali e delle relative modificazioni;

b) i progetti per le norme gestoriali concernenti le aziende patrimoniali in gestione governativa, e delle relative modificazioni;

c) le proposte ed i casi che possono condurre alla revoca, alla decadenza, all'anticipata scadenza, alla cessazione ed interruzione, delle convenzioni di concessione e delle gestioni governative.

Art. 4.

I comitati di vigilanza previsti dalle disposizioni e dalle convenzioni relative alla concessione alla industria privata delle aziende patrimoniali di Montecatini, Recoaro, Levico Vetriolo, S. Cesarea Terme, sono aboliti e cesseranno di funzionare dopo due mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tutte le attribuzioni attualmente deferite ai comitati di cui al precedente comma, sono devolute al Consiglio, ferme restando le attribuzioni di cui al R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2128, ed all'art. 30 del decreto del Ministro per le finanze 1° dicembre 1936, n. 6888, Direzione generale dei servizi tecnici erariali.

Salva la competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a norma della legge 1° giugno 1931, n. 678, il parere del Consiglio e l'approvazione nei casi indicati dall'art. 3, sostituiscono, a tutti gli effetti, quelli che sono demandati, dalle vigenti leggi, agli organi di consulenza indicati nelle leggi medesime.

Art. 5.

Il Consiglio si compone dei seguenti membri effettivi, che durano in carica quattro anni, e possono essere riconfermati:

1) il direttore generale del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare, del Ministero delle finanze, od un suo delegato;

2) il ragioniere generale dello Stato, od un suo delegato;

3) un consigliere di Stato;

4) un consigliere della Corte dei conti;

5) un avvocato dello Stato;

6) il direttore generale della Amministrazione civile del Ministero dell'interno, od un suo delegato;

7) il direttore generale della Sanità pubblica del Ministero dell'interno, od un suo delegato;

8) il direttore generale per il Turismo del Ministero della cultura popolare, od un suo delegato;

9) il direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze, od un suo delegato;

10) un funzionario del Genio civile di grado non inferiore al sesto.

Un funzionario amministrativo del Ministero delle finanze esercita la funzione di segretario.

Il Consiglio è convocato dal presidente e delibera a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni occorre la partecipazione di almeno sei membri.

Art. 6.

Fanno parte del Consiglio come membri aggregati, senza diritto a voto:

1) un funzionario di grado non inferiore al 6° appartenente ai Servizi centrali e provinciali delle miniere, dipendenti dal Ministero delle corporazioni;

2) un geologo appartenente all'Amministrazione dello Stato.

Possono essere chiamati, per disposizione del Ministro a partecipare all'adunanza del Consiglio, senza diritto a voto:

1) consulenti tecnici in materia sanitaria, mineraria, turistica;

2) funzionari appartenenti ai servizi amministrativi, tecnici, contabili, della Direzione generale del Demanio pubblico e mobiliare, e delle aziende patrimoniali.

Possono essere uditi nel Consiglio i rappresentanti delle singole ditte concessionarie ed i gestori governativi delle aziende patrimoniali, nelle questioni che interessano i rispettivi compendi.

I membri effettivi ed i membri aggregati sono nominati con provvedimento del Ministro per le finanze, su designazione delle competenti amministrazioni.

Art. 7.

Un Comitato esecutivo avrà i poteri e le attribuzioni che annualmente gli saranno deferiti dal Consiglio, con esclusione di quanto è previsto all'art. 3.

Esso è composto di tre membri effettivi ed è presieduto dal direttore generale del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare.

Il Consiglio nomina annualmente nel proprio seno gli altri due membri.

Nei casi di assoluta urgenza, o per espressa delegazione del Presidente del Consiglio, il Comitato potrà deliberare sulle materie di competenza ordinaria del Consiglio stesso, il quale dovrà essere informato, nella sua prima convocazione, dei provvedimenti adottati.

Non sono estese al Comitato le disposizioni contenute nel terzo comma del precedente art. 4.

Art. 8.

Il Ministro per le finanze provvederà alla emanazione delle norme per il funzionamento del Consiglio e della Segreteria.

Art. 9.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto all'assegnazione di una indennità annua ai componenti del Consiglio, nonchè a tutte le spese occorrenti per il funzionamento dell'Ufficio di segreteria.

Le indennità, le missioni, le spese, graveranno sul fondo normale stanziato per il funzionamento degli attuali Comitati di vigilanza.

L'indennità annua ai componenti il Consiglio è fissata nella misura non eccedente la somma di L. 6000 per i membri effettivi, e di L. 2000 per quelli aggregati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 novembre 1938-XVII, n. 1936.

Modificazioni al R. decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, concernente l'unificazione del regime tributario per l'automobilismo industriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, che approva il testo di legge sulle tasse ciclistiche e automobilistiche e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2446, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 3421, che istituì la tassa fissa sui rimorchi;

Visto l'art. 225 e seguenti del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale relativo al contributo integrativo di utenza stradale e successive modificazioni;

Vista la legge 30 maggio 1932, n. 759, e successive disposizioni;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1549, convertito nella legge 1° marzo 1934, n. 636, istitutivo di una sopratassa erariale sui rimorchi trainati da autoveicoli;

Vista la legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, concernente la disciplina dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2097, convertito nella Legge 28 maggio 1936, n. 1260, che istituì la tassa sui trasporti di cose con automezzi, rimorchi e filovie e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, portante l'unificazione del regime tributario per l'automobilismo industriale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di rivedere e di coordinare i tributi che gravano l'automobilismo industriale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella allegato *A* al Regio decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, è sostituita con la tabella allegato *A* al presente decreto, che, vista d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per le finanze, forma parte integrante del decreto stesso.

Per gli automobili provvisti di licenza di circolazione ad uso speciale non atti comunque al trasporto di cose per conto proprio o di terzi, quali trattrici stradali, autoinaffiatrici, autocarri scala, autospazzatrici, autopompe e simili, la tassa unica annuale di circolazione è dovuta in ragione di L. 15 per ogni cavallo di potenza fiscale del motore. Per gli autoscafi adibiti a trasporto di cose la tassa unica di circolazione è dovuta in ragione di L. 5 per ogni cavallo di potenza fiscale del motore. Per gli automezzi già in circolazione, tale potenza fiscale sarà riveduta dai circoli ferroviari d'ispezione all'atto dell'aggiornamento delle licenze di circolazione da eseguirsi a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121.

Per i rimorchi destinati esclusivamente a servire gli automezzi di cui al precedente comma, sempre che non siano atti comunque al trasporto di cose per conto proprio o di terzi, come pure per i rimorchi ad uso di abitazione, per quelli da campeggio e simili, la tassa unica annuale di circolazione è stabilita nella misura fissa di L. 200.

Per gli autoveicoli elettrici ad accumulatori per trasporto di cose la tassa unica di circolazione, di cui alla tabella alleg. *A*, al presente decreto, è ridotta alla metà.

Art. 2.

All'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, è sostituito il seguente:

« La tassa di cui al precedente articolo è liquidata in base alla portata utile dell'autocarro, motocarro, motofurgoncino e rimorchio, che deve risultare dalla licenza o da altro documento di circolazione ed è dovuta dal possessore dei detti veicoli.

« Per il pagamento della tassa unica di circolazione di cui al precedente articolo 1 si applicano tanto per gli autocarri, quanto per i rimorchi, le disposizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 9 gennaio 1936, n. 52.

« La tassa di cui all'art. 1 è riscossa dal Reale Automobile Club Italiano con le modalità che saranno stabilite da apposita convenzione col Ministero delle finanze ».

Art. 3.

Al secondo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, sono aggiunte le lettere seguenti:

« e) esenzione per un triennio, a decorrere dal mese di prima immatricolazione, per gli autoveicoli e rimorchi di cui al comma c) del successivo art. 26, immatricolati dal 1° gennaio 1939-XVII. Per quelli immatricolati dal 1° agosto al 31 dicembre 1938, il triennio di esenzione decorre dal 1° gennaio 1939-XVII;

« f) esenzione per un quinquennio, a decorrere dal mese di prima immatricolazione, per gli autocarri elettrici ad accumulatori;

« g) per gli autocarri che abbiano già ottenuto o che otterranno il « Brevetto di conformità » a norma della legge 30 maggio 1932, n. 759, del R. decreto 21 settembre 1933, n. 1449, recante norme esecutive per l'applicazione di detta legge e disposizioni successive, restano fermi i benefici consentiti dalle accennate disposizioni di legge. Tali benefici non possono essere estesi agli autocarri costruiti in conformità di quanto è previsto all'art. 1 del R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1809 ».

Art. 4.

L'art. 26 del R. decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, è sostituito come segue:

« La tassa di cui all'art. 9 del presente decreto, nei limiti e giusta le norme seguenti è ridotta:

a) alla metà per un periodo di sei anni, per i trasporti eseguiti con autoveicoli e rimorchi costruiti in conformità di quanto è previsto all'art. 1 del R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1809, a partire dalla data di prima immatricolazione degli autoveicoli e dei rimorchi stessi. Questa agevolazione è peraltro limitata ad un quantitativo massimo di cinquemila autocarri e mille rimorchi e subordinata alla condizione che i contratti di acquisto fra i committenti e le fabbriche risultino effettuati non oltre un anno dalla data di entrata in vigore delle norme di attuazione del R. decreto-legge innanzi citato;

b) a centesimi 0,8 per quintale-chilometro e fino al 31 dicembre 1941, per i trasporti eseguiti con autoveicoli e rimorchi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), di portata utile superiore a 30 quintali che risultino per la prima volta immatricolati nel periodo dal 1° gennaio 1931 al giorno precedente quello di entrata in vigore del Titolo II del presente decreto;

c) a centesimi 0,8 per quintale-chilometro e fino al 31 dicembre 1942, per i trasporti eseguiti con autoveicoli e rimorchi nuovi di fabbrica, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), di portata utile superiore a 30 quintali, nel limite di tremila motrici e di ottocento rimorchi, immatricolati a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del Titolo II del presente decreto.

« Entro tale limite di unità gli autoveicoli e rimorchi possono essere immatricolati anche successivamente alla data di applicazione del R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1809, sopra richiamato ».

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti addì 28 *dicembre* 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404. — MANCINI.

ALLEGATO A.

Tassa unica di circolazione sugli autocarri, motocarri motofurgoncini e rimorchi

Autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi.

N. d'ordine	PORTATA UTILE DEL VEICOLO	TASSA ANNUA	
		Autocarri, motocarri e motofurgoncini	Rimorchi
1	Fino a 5 quintali.	150	165
2	» 6 »	200	220
3	» 7 »	250	275
4	» 8 »	300	330
5	» 10 »	500	550
6	da oltre 10 e fino a 15 Q.li.	1.000	1.100
7	» » 15 » 20 »	1.500	1.650
8	» » 20 » 25 »	2.000	2.200
9	» » 25 » 30 »	2.500	2.750
10	» » 30 » 35 »	2.750	3.025
11	» » 35 » 40 »	3.000	3.300
12	» » 40 » 45 »	4.000	4.400
13	» » 45 » 50 »	4.500	4.950
14	» » 50 » 60 »	5.000	5.500
15	» » 60 » 70 »	6.000	6.600
16	» » 70 » 80 »	6.500	7.150
17	» » 80 » 90 »	7.500	8.250
18	oltre 90 quintali	9.000	—
19	da oltre 90 e fino a 100 Q.li.	—	8.800
20	» » 100 » 110 »	—	9.500
21	oltre 110 quintali.	—	9.900

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO-LEGGE 24 novembre 1938-XVII, n. 1937.
Abolizione della tassa di circolazione sulle autovetture per trasporto di persone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e successive modificazioni e disposizioni concernenti la tassa di circolazione sugli autoveicoli;

Visto il testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di favorire lo sviluppo della circolazione degli autoveicoli per trasporto di persone;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa di circolazione sulle automobili, sui motocicli, sulle motocarrozzette e sugli autoscafi per trasporto di persone ad uso privato, per servizio di piazza e di noleggio, per servizio pubblico su linee regolari non postali e per servizio di alberghi e di istituti, di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e disposizioni successive. è abolita.
E' del pari abolita la tassa di circolazione sui velocipedi e machine ed apparecchi ad essi assimilabili, di cui all'articolo 214 del testo unico per la finanza locale, 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 2.

La circolazione di tutti indistintamente gli autoveicoli di cui al precedente articolo, fatta eccezione per quelli esenti dalla tassa di circolazione giusta le norme già in vigore, è soggetta ad un diritto fisso erariale di statistica nella misura di L. 20 per le automobili e gli autoscafi e di L. 5 per i motocicli e per le motocarrozzette.
Tale diritto è dovuto per ogni anno solare, qualunque sia il mese in cui l'autoveicolo entra in circolazione.
Al detto diritto sono soggetti anche gli autoveicoli nuovi di fabbrica.
Nessun diritto è dovuto per la circolazione dei velocipedi e delle macchine ed apparecchi ad essi assimilabili.

Art. 3.

Per gli autoveicoli temporaneamente importati dall'estero è consentita la circolazione nel territorio del Regno, in esenzione dal diritto fisso di statistica, di cui all'art. 2, per un periodo di novanta giorni da quello dell'entrata dell'autoveicolo nel Regno.

Art. 4.

Il pagamento del diritto di statistica di cui al precedente art. 2 deve essere effettuato, prima che l'autoveicolo entri in circolazione, presso gli uffici del Reale Automobile Club d'Italia che rilasciano, in segno di ricevuta, apposito disco contrassegno da applicarsi a cura del contribuente sulla parte anteriore all'autoveicolo.
Per gli autoveicoli esenti saranno rilasciati appositi dischi giusta le norme già in vigore per gli autoveicoli esenti dalla tassa di circolazione.
Le caratteritsiche di tali dischi sono determinate con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 5.

Chiunque è sorpreso a circolare con gli autoveicoli di cui all'art. 1, senza aver effettuato il pagamento del diritto fisso di statistica di cui al precedente art. 2, incorre nella pena pecuniaria da L. 100 a L. 600.

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'anno 1939 ed ogni disposizione contraria alle norme in esso contenute è abrogata.

Con decreti Reali da emanarsi a norma degli articoli 3 ed 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, potranno essere stabilite norme integrative e di esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il DUCE proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti addì 28 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, foglio 149. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 1938.

Aumento del contingente di « linters » greggi da ammettere in esenzione per la produzione di rayon col processo cupro-ammoniacale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1222, convertito nella legge 11 gennaio 1934, n. 67, che ha concesso l'esenzione da dazio per i « linters » greggi, di cotone, destinati, previa idrofilizzazione, alla produzione del rayon col processo cupro-ammoniacale;
Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 724, convertito nella legge 27 gennaio 1936, n. 171, che ha aumentato a 12.000 quintali il contingente di detti « linters »;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aumentare ancora il contingente annuo dei « linters » destinati all'uso predetto, da ammettere in esenzione da dazio;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contingente annuo di « linters », greggi, di cotone, destinati, previa idrofilizzazione, alla produzione del rayon col processo cupro-ammoniacale, da ammettere all'importazione in esenzione da dazio, è aumentato da quintali 12.000 a quintali 18.000.

Art. 2.

Il presente decreto che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — LANTINI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 173. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 dicembre 1938-XVII, n. **1939**.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1938-39, ed altri indifferibili provvedimenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto le leggi 25 aprile 1938, nn. 511, 518, 527 e 548; 2 maggio 1938, nn. 568 e 602; 12 maggio 1938, nn. 620 e 621; 4 giugno 1938, n. 791; 16 giugno 1938, nn. 822 e 830;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per l'esercizio finanziario 1938-39, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci di Aziende autonome e di adottare altri indifferibili provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1938-39, è introdotta la variazione di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina e dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1938-39, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Nel bilancio della Regia Azienda Monopolio Banane, per l'esercizio finanziario 1938-39, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

L'assegnazione di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 236, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 680, per la corresponsione di premi di nuzialità e natalità relativi ad eventi famigliari verificatisi a tutto il 30 giugno 1937, è ulteriormente aumentata della somma di lire 2.000.000.

Art. 5.

L'appannaggio di lire 100.000 annue assegnato a S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Genova, Duca di Ancona, con il R. decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 182, convertito nella legge 24 maggio 1937, n. 859, a decorrere dal 1° novembre 1938 è elevato ad annue lire 300.000.

Art. 6.

All'art. 2 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 994, concernente la sistemazione delle scuole medie dei Collegi della Gioventù italiana del Littorio, è aggiunto il seguente comma:

« I pagamenti delle competenze ai presidi ed ai professori suaccennati continueranno ad essere disposti sul bilancio del Ministero dell'educazione nazionale ed il Partito Nazionale Fascista (Comando generale della Gioventù italiana del Littorio) effettuerà, alla fine di ogni anno scolastico, il rimborso dell'ammontare effettivamente pagato, versandone l'importo ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato ».

Art. 7.

E' autorizzata l'assegnazione alla Gioventù italiana del Littorio di un contributo di lire 5.000.000, da stanziare negli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per gli esercizi finanziari 1938-39 e 1939-40, in ragione di lire 2.500.000 annue, per esigenze straordinarie inerenti all'istruzione premilitare.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Il personale delle cessate gestioni daziarie governative di Roma, Napoli, Palermo e Venezia che per effetto dell'art. 5 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, e dell'art. 2 del R. decreto 13 gennaio 1924, n. 187, è passato alle dipendenze dei rispettivi Comuni, ha diritto, qualora sia stato riassunto in servizio statale in base al R. decreto 24 marzo 1930, numero 250, o all'art. 5 del R. decreto-legge 1° marzo 1937, n. 302, di conseguire la pensione per la totalità del servizio prestato, ai sensi dell'art. 48 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 9.

E' autorizzato il pagamento in unica soluzione della somma tuttora da corrispondere all'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie — ai sensi dell'art. 6 della legge 23 giugno 1938, n. 1110 — per l'estinzione del mutuo di lire 500.000 contratto con l'Istituto predetto dal soppresso Consorzio della Villa nazionale di Stra.

Art. 10.

E' aumentata di lire 15.000.000, la spesa autorizzata con l'art. 4 della legge 25 aprile 1938-XVI, n. 548, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1938-39, per provvedere al completamento delle opere straordinarie a pagamento non differito.

Art. 11.

E' autorizzata l'inscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1938-39, della somma di lire 2.500.000, di cui:

lire 2.300.000 per l'acquisto di un complesso di immobili, in Roma, da adibire a sede dei Magazzini stampati del Provveditorato generale dello Stato;

lire 200.000 per l'acquisto di una zona di terreno in Foggia, contigua agli stabilimenti gestiti in detta città dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

Art. 12.

Pel servizio dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette possono essere assunti, a decorrere dal 1° gennaio 1939, con la qualifica di avventizi, nei modi, alle condizioni e col trattamento di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100 — convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108 — non più di 12 laureati in chimica o in chimica e farmacia.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1938-XVII

Atti del Governo, registro 404, *foglio* 172. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1938-39.

In aumento:

Cap. n. 156 — Somma da corrispondersi dal Fondo speciale delle Corporazioni pel conferimento di borse universitarie, ecc.	L.	140.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1938-39.

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 33 — Appannaggio a S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Genova, Duca di Ancona, ecc.	L.	133.335
Cap. n. 40 — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	200.000
Cap. n. 45 — Indennità di missione, ecc. al personale addetto al Servizio speciale riservato, ecc.	»	50.000
Cap. n. 135 — Premi di operosità, ecc. agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale, ecc.	»	80.000
Cap. n. 166 — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc.	»	100.000
Cap. n. 281 — Indennità di giro per ispezioni, ecc. (Dogane)	»	1.000
Cap. n. 283 — Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali, ecc.	L.	80.000
Cap. n. 357 — Somma da erogare a beneficio di ex-combattenti bisognosi, ecc.	»	490.000
Cap. n. 381 — Retribuzione, ecc. al personale non di ruolo (Pensioni di guerra)	»	125.000
Cap. n. 404-*bis* (di nuova istituzione) — Somma da corrispondere all'Istituto federale di credito per il Risorgimento delle Venezie ad estinzione del mutuo di L. 500.000 contratto con l'Istituto medesimo dal soppresso Consorzio della Villa nazionale di Stra ed assunto a carico dello Stato ai sensi dell'art. 6 della legge 23 giugno 1938, n. 1110	»	350.000
Cap. n. 460 (aggiunto, in conto competenza) — Premi di nuzialità e natalità	»	2.000.000
Cap. n. 516 (aggiunto, in conto competenza) — Acquisti eventuali di stabili e terreni	»	2.500.000
Cap. n. 531 (aggiunto, in conto competenza) — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle Dogane e Imposte indirette	»	300.000
Totale	L.	6.409.335

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 45 — Indennità di tramutamento, ecc. (Istituti di prevenzione e di pena)	L.	300.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 63 — Sovvenzioni a studenti che vengono in Italia a scopo di studio	L.	251.400

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

a) *In aumento*:

Cap. n. 4 — Sussidi al personale, ecc.	L.	10.000
Cap. n. 5 — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	222.500
Totale degli aumenti	L.	232.500

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 35 — Fondo a disposizione del Ministero, ecc.	L.	232.500

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

a) *In aumento*:

Cap. n. 11 — Affitto di locali, ecc.	L.	5.000
Cap. n. 102 — Fondazioni, posti gratuiti, ecc. per studi superiori, ecc.	»	140.000
Cap. n. 139 — Soprintendenze alle antichità, ecc. Spese alle quali si provvedeva con i proventi di cui alla legge 27 maggio 1875, n. 2554	»	3.464.010
Totale degli aumenti	L.	3.609.010

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 98 — Contributi a favore delle Regie università, ecc.	L.	5.000

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 3 — Indennità di traslocamento, ecc.	L.	20.000
Cap. n. 4 — Indennità di missione al personale civile, ecc.	»	1.000.000

Cap. n. 9 — Fitto di locali per gli Archivi di Stato, ecc.	L.	63.300
Cap. n. 23 — Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione dell'interno, ecc.	»	200.000
Cap. n. 65 — Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 125 (aggiunto, in conto competenza) — Spese per la rinnovazione del materiale profilattico	»	1.370.334
Totale	L.	4.653.634

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In diminuzione:

Cap. n. 121 — Opere pubbliche in gestione del Provveditorato di Palermo	L.	1.500.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

In diminuzione:

Cap. n. 29 — Vigilanza sulla pesca	L.	5.000
Cap. n. 33 — Acquisto, ecc. di boe d'ormeggio, ecc.	»	5.000
Totale	L.	10.000

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento*:

Cap. n. 26 — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.	L.	7.000.000
Cap. n. 63 — Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, ecc.	»	500.000
Totale degli aumenti	L.	7.500.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 24 — Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, ecc.	L.	7.000.000

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento*:

Cap. n. 12 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	L.	40.000
Cap. n. 39 — Premi per invenzioni, ecc.	»	27.500
Cap. n. 78 — Miglioramento dell'efficienza bellica delle Piazze marittime, ecc.	»	1.000.000
Totale degli aumenti	L.	1.067.500

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 62 — Rinnovamento munizionamento e torpedini, ecc.	L.	67.500

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento*:

Cap. n. 43 — Spese per incoraggiamento alla silvicoltura, ecc.	L.	165.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 111 — Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc.	L.	165.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA C.

Tabella di variazioni al bilancio della Regia azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1938-39.

ENTRATA.

a) *In aumento*:

Art. n. 1 — Provento della vendita delle banane nel Regno	L.	627.000
Art. n. 2 — Provento della vendita delle banane nelle Colonie	»	2.032.000
Art. n. 4 — Proventi diversi, ecc. (Commercio banane)	»	190.000
Art. n. 8 — Provento magazzinaggio merci di terzi	»	175.310
Art. n. 12 — Proventi diversi, ecc. (Lavorazione industriale banane)	»	2.000
Totale degli aumenti	L.	3.026.310

b) *In diminuzione*:

Art. n. 10 — Proventi lavorazione industriale banane	L.	228.000
Art. n. 11 — Proventi lavorazione industriale sottoprodotti	»	10.000
Totale delle diminuzioni	L.	238.000

SPESA.

a) *In aumento*:

Art. n. 8 — Spese di ufficio, ecc.	L.	220.000
Art. n. 9 — Contributi vari e spese per la partecipazione ad esposizioni, ecc.	»	100.000
Art. n. 10 — Fitto di locali, ecc.	»	149.000
Art. n. 17 — Acquisto banane, ecc.	»	9.684.800
Art. n. 21 — Spese per l'imbarco, ecc. delle banane	»	500.000
Art. n. 22 — Noli per trasporto di banane, ecc.	»	617.000
Art. n. 30 — Spese portuali	»	50.000
Art. n. 31 — Tasse per passaggio nel canale di Suez	»	500.000
Art. n. 32 — Spese relative allo stivaggio, ecc. delle merci, ecc.	»	400.000
Art. n. 35 — Spese di manutenzione ordinaria delle navi	»	150.000
Art. n. 39 — Panatiche - Vitto ai passeggeri	»	200.000
Art. n. 40 — Spese varie, ecc. magazzino merci	»	153.000
Art. n. 57 — Spese d'impianto, ecc. per la lavorazione industriale delle banane, ecc.	»	15.000
Art. n. 60-*bis* (di nuova istituzione) — Quota in conto capitale per l'ammortamento, decorrente dal 1° gennaio 1938, del mutuo di L. 30.000.000 contratto col Consorzio di credito per le opere pubbliche	»	840.003
Totale degli aumenti	L.	13.578.803

b) *In diminuzione*:

Art. n. 18 — Spese, ecc. relative alla recezione di banane	L.	371.800
Art. n. 19 — Acquisto di gabbie, ecc.	»	6.423.123
Art. n. 20 — Acquisto di carta, chiodi, ecc.	»	3.467.855
Art. n. 23 — Spese per trasporti terrestri di banane	»	182.715
Art. n. 26 — Spese per la riconfezione delle gabbie, ecc.	»	15.000
Art. n. 28 — Restituzioni e rimborsi	»	10.000
Art. n. 34 — Acquisto materiale di consumo, ecc. (Servizio trasporti)	»	60.000
Art. n. 41 — Assicurazioni varie delle navi e degli equipaggi	»	100.000
Art. n. 47 — Spesa per acquisto di materie prime, ecc. (Lavorazione banane)	»	144.000
Art. n. 48 — Canone di affitto locali (Lavorazione banane)	»	3.000
Art. n. 50 — Energia elettrica, illuminazione, acqua, ecc.	»	10.000
Art. n. 52 — Restituzioni e rimborsi (Lavorazione banane)	»	3.000
Totale delle diminuzioni	L.	10.790.493

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO-LEGGE 24 dicembre 1938-XVII, n. **1940.**
Attribuzione all'Ente nazionale fascista di previdenza Umberto I del trattamento di infermità ai salariati statali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262;
Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1937-XVI, n. 2287, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 870, col quale fu provveduto al riordinamento dell'Istituto nazionale fascista di previdenza Umberto I per gli addetti alle aziende industriali dello Stato e loro orfani, conferendo ad esso la denominazione di Ente nazionale fascista di previdenza Umberto I per i salariati dello Stato;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modifiche alle vigenti norme concernenti la liquidazione del trattamento di infermità dei salariati statali;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La corresponsione dei sussidi e degli altri assegni spettanti, in caso di assenza dal lavoro per infermità ai salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato in applicazione delle disposizioni del testo unico approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive modificazioni, è attribuita all'Ente nazionale fascista di previdenza Umberto I per i salariati dello Stato.

Art. 2.

Per le finalità indicate nel precedente art. 1, le Amministrazioni dello Stato che hanno alla loro dipendenza personale salariato, il cui trattamento sia regolato dalle disposizioni del testo unico approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, e successive modificazioni, verseranno all'Ente nazionale fascista di previdenza Umberto I un contributo pari all'1,50 per cento dell'importo delle retribuzioni a carattere continuativo, effettivamente corrisposte agli operai permanenti e temporanei, nonchè agli incaricati stabili e provvisori.
La misura del contributo di cui al precedente comma potrà essere ridotta in relazione ai risultati di gestione dell'Ente.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1939-XVII.
Con Regio decreto da emanarsi ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per le finanze, saranno emanate le norme occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il DUCE proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 162. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 novembre 1938-XVII, n. **1941.**
Modificazioni ai diritti metrici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);
Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, che modifica la tariffa dei diritti metrici, stabiliti dal citato testo unico;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 544, che integra l'allegato *A*, annesso al precitato R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare i diritti di verificazione dei pesi e delle misure, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I diritti da corrispondersi dagli utenti metrici, fissati dal R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, saranno, a decorrere dal biennio 1939-40, riscossi in base alla tariffa, di cui alla tabella annessa al presente decreto vistata, d'ordine Nostro, dai Ministri per le finanze e per le corporazioni.
I diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori dei gas, e dei manometri campioni, stabiliti dai decreti 21 ottobre 1923, n. 2367, e 7 aprile 1927, n. 544, saranno riscossi in base alla tariffa di cui alla tabella predetta all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

I diritti di verificazione prima degli strumenti per pesare e per misurare fissi sono dovuti anche quando la verificazione abbia esito negativo.
Essi però sono commisurati alla metà di quelli fissati dalla tariffa di cui all'unita tabella.

Art. 3.

Le domande per l'ammissione alla verificazione prima degli strumenti metrici, che a termini degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure,

approvato con R. decreto 12 giugno 1902, n. 226, possono accogliersi soltanto per mezzo di decreto Reale o Ministeriale, devono essere corredate dalla quietanza, rilasciata da un ufficio metrico, comprovante il pagamento del diritto fisso di L. 200 (lire duecento).

Ove lo strumento risulti ammesso alla verificazione prima, il relativo decreto sarà emesso dopo che sia stato eseguito il pagamento di un secondo diritto di L. 200 (lire duecento).

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, foglio 166. — MANCINI

Tabella dei diritti di verificazione degli strumenti metrici, de misuratori del gas e dei manometri campioni.

I. — *Diritti di verificazione periodica.*

Ogni utente pagherà all'atto della verificazione periodica, e per il biennio cui essa si riferisce, un diritto fisso e indivisibile secondo le seguenti categorie:

Classe I. — Uffici pubblici non governativi e fabbricanti o negozianti all'ingrosso:

Categoria 1ª: uffici pubblici non governativi e fabbricanti o negozianti all'ingrosso in luoghi di popolazione riunita da 100.000 o più abitanti . . L. 100

Categoria 2ª: uffici pubblici non governativi e fabbricanti o negozianti all'ingrosso in luoghi di popolazione riunita inferiore a 100.000 e fino a 30.000 abitanti . . . . » 60

Categoria 3ª: uffici pubblici non governativi e fabbricanti o negozianti all'ingrosso in luoghi di popolazione riunita inferiore a 30.000 e fino a 5.000 abitanti . . . . » 50

Categoria 4ª: uffici pubblici non governativi e fabbricanti o negozianti all'ingrosso in luoghi di popolazione riunita inferiore a 5.000 abitanti . . . » 40

Classe II. — Rivenditori ed esercenti al minuto:

Categoria 5ª: rivenditori ed esercenti al minuto in luoghi di popolazione riunita da 100.000 o più abitanti . . . . L. 60

Categoria 6ª: rivenditori ed esercenti al minuto in luoghi di popolazione riunita inferiore a 100.000 e fino a 30.000 abitanti . . . . » 40

Categoria 7ª: rivenditori ed esercenti al minuto in luoghi di popolazione riunita inferiore a 30.000 fino a 5.000 abitanti . . . . » 30

Categoria 8ª: rivenditori ed esercenti al minuto in luoghi di popolazione riunita inferiore a 5.000 abitanti . . . . » 20

Classe III. — Esercenti arti e mestieri per conto proprio:

Categoria 9ª: esercenti arti e mestieri in luoghi di popolazione riunita da 100.000 o più abitanti . L. 20

Categoria 10ª: esercenti arti e mestieri in luoghi di popolazione riunita inferiore a 100.000 e fino a 30.000 abitanti . . . . » 15

Categoria 11ª: esercenti arti e mestieri in luoghi di popolazione riunita inferiore a 30.000 e fino a 5.000 abitanti . . . . » 10

Categoria 12ª: esercenti arti e mestieri in luoghi di popolazione riunita inferiore a 5.000 abitanti » 5

Classe IV. — Esercenti ambulanti all'aperto e assimilati:

Categoria 13ª: rivenditori al minuto ed esercenti con posto fisso in chioschi, in pubblici mercati, all'aperto o su aree pubbliche (quelli cioè muniti di regolare licenza di occupazione di suolo pubblico) in luoghi di popolazione riunita da 100.000 o più abitanti . . . . L. 20

Categoria 14ª: rivenditori, come sopra, in luoghi di popolazione riunita inferiore a 100.000 abitanti . . . . » 15

Categoria 15ª: rivenditori ed esercenti ambulanti: per ogni strumento per pesare con la relativa serie di pesi, per ogni misura di lunghezza, e per ogni serie o elemento di serie di pesi o misure di capacità . . . . » 3

Classe V. — Utenti non commercianti ed esibitori volontari:

Categoria 16ª: utenti che, non esercitando alcun commercio, sono tenuti alla verificazione, coloro che domandano la verificazione senza averne l'obbligo . L. 5

Utenti di strumenti fissi.

Gli utenti di strumenti metrici fissi, il cui normale funzionamento, cioè, sia reso impossibile quando vengano rimossi dal luogo ove sono installati, pagheranno, oltre ai diritti suindicati secondo la categoria cui appartengono, il diritto di L. 30.

II. — *Tariffa dei diritti da pagarsi per la verificazione prima di ogni peso, misura, strumento per pesare o per misurare e per ogni verificazione dei misuratori dei gas e dei manometri campioni.*

MISURE LINEARI.

Doppio decametro	L.	4 —
Decametro	»	3 —
Mezzo decametro	»	2 —
Doppio metro	»	1 —
Metro	»	0,50
Mezzo metro, doppio decimetro e decimetro	»	0,30
Triplometro	»	3 —

MISURE DI CAPACITÀ PER ARIDI E PER LIQUIDI.

Doppio ettolitro	L.	10 —
Ettolitro	»	8 —
Mezzo ettolitro	»	5 —
Doppio decalitro	»	4 —
Decalitro	»	2 —
Mezzo decalitro	»	1,50
Doppio litro	»	0,50
Dal litro al centilitro (per ogni misura)	»	0,30
1/4 di ettolitro (misura tollerata)	»	5 —
1/4 di litro (misura tollerata)	»	0,50

PESI.

Cinque miriagrammi . . . . L. 5 —
Doppio miriagramma . . . . » 3 —
Miriagramma . . . . » 2 —
Mezzo miriagramma . . . . » 1 —
Doppio chilogramma . . . . » 0,50
Dal chilogrammo al doppio decagramma L. 0,40 per ogni peso.
Dal decagrammo al grammo L. 0,20 per ogni peso.
Frazioni del gramma, carato metrico e sottomultipli L. 0,20 per ogni peso.

PESI PER LE MONETE.

Per ciascuna delle monete in corso . . . . . L. 1

BILANCIE SEMPLICI E COMPOSTE.

Se di portata di 50 kg. o più . . . . L. 10
Se di portata minore di 50 kg. fino a 10 kg. inclusivi . . . . » 8
Se di portata minore di 10 kg. fino a 5 kg. inclusivi . . . . » 5
Se di portata minore di 5 kg. . . . . » 3

STADERE SEMPLICI, A DOPPIA PORTATA, A RAPPORTO O COMPOSTE.

Se di portata superiore a 1000 kg. . . . . . . L. 50
Se di portata di 1000 kg. . . . . » 30
Se di portata minore di 1000 kg. fino a 500 kg. inclusivi . . . . » 15
Se di portata minore di 500 kg. fino a 200 kg. inclusivi . . . . » 8
Se di portata minore di 200 kg. fino a 100 kg. inclusivi . . . . » 6
Se di portata minore di 100 kg. fino a 50 kg. inclusivi . . . . » 5
Se di portata minore di 50 kg. fino a 20 kg. inclusivi . . . . » 4
Se di portata minore di 20 kg. . . . . » 3

STADERE O BILANCIE A PIATTAFORMA.

Se di portata superiore a 30.000 kg. . . . . . L. 200
Se di portata di 30.000 kg. . . . . » 200
Se di portata minore di 30.000 kg. fino a 10.000 chilogrammi inclusivi . . . . » 150
Se di portata minore di 10.000 kg. fino a 4000 kg. inclusivi . . . . » 100
Se di portata minore di 4000 kg. fino a 2000 kg. inclusivi . . . . » 50
Se di portata minore di 2000 kg. fino a 1000 kg. inclusivi . . . . » 30
Se di portata minore di 1000 kg. fino a 500 kg. inclusivi . . . . » 20
Se di portata minore di 500 kg. . . . . . . » 10

STRUMENTI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI PER PESARE.

Se di portata superiore a 1000 kg. . . . . . L. 200
Se di portata di 1000 kg. . . . . » 150
Se di portata minore di 1000 kg. fino a 200 kg. inclusivi . . . . » 100
Se di portata minore di 200 kg. fino a 50 kg. inclusivi . . . . » 80
Se di portata minore di 50 kg. fino a 20 kg. inclusivi . . . . » 40
Se di portata minore di 20 kg. . . . . » 30

APPARECCHI PER MISURARE LIQUIDI.

1° Chilolitri montati in serie su autocarri (per ognuno) . . . . L. 150
2° Pompe automisuratrici di carburanti e misuratori volumetrici . . . . » 100
3° Pompe automisuratrici per altri liquidi di capacità di 5 litri o più . . . . » 50
4° Pompe automisuratrici per altri liquidi di capacità inferiore a 5 litri . . . . » 25

Per la rinnovazione dei bolli di verifica prima alle pompe automisuratrici e alle bilancie automatiche e semiautomatiche ed in genere per la rilegalizzazione di tutti gli strumenti per pesare o misurare ridotti a nuovo, eccetto i misuratori dei gas, il diritto di verificazione è la metà di quello indicato nella presente tabella per i detti strumenti.

MISURATORI DEI GAS.

Per un misuratore che eroga litri all'ora	Becco ora	L.
140	1	3
240 o 280	2	5
360, 420 o 500	3	7
600, 700 o 750	5	15
1000	7	15
1200, 1400 o 1500	10	20
2400, 2800 o 3000	20	35
3600, 4200 o 4500	30	50
4800, 5000 o 6000	40	60
6000 o 7000	50	70
7200, 8400 o 9000	60	80
9600 o 11.200	80	90
12.000, 14.000 o 15.000	100	100
18.000, 21.000 o 22.500	150	110
24.000, 28.000 o 30.000	200	110
30.000 o 35.000	250	110
36.000, 42.000 o 45.000	300	120
48.000, 56.000	400	120
60.000, 70.000	500	120
72.000 o 84.000	600	150
96.000 o 112.000	800	150
120.000, 140.000 o più	1000	150

MANOMETRI CAMPIONI.

Per la verificazione di un manometro campione ad uso dei periti per le prove delle caldaie a vapore L. 15.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO-LEGGE 4 novembre 1938-XVII, n. 1942.

Coordinamento delle attività delle forze di polizia nell'Africa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'amministrazione coloniale, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241;

Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana e per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;

Abbbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Corpo della polizia coloniale assolve nell'Africa Italiana tutte le funzioni di polizia, ferme restando le normali mansioni di istituto all'Arma dei carabinieri Reali, di polizia tributaria e doganale alla Regia guardia di finanza, di polizia forestale alla Milizia nazionale forestale e di polizia marittima alle Capitanerie di porto, a norma delle disposizioni contenute nel Codice per la marina mercantile, e fermo restando per tutte queste Forze il compito di concorso alle operazioni di polizia ordinaria.

Art. 2.

Il personale della Milizia portuaria e della Milizia della strada attualmente in servizio nell'Africa Orientale Italiana rientrerà gradatamente nelle amministrazioni di provenienza con il graduale costituirsi del Corpo della polizia coloniale.

Il personale dell'Arma dei carabinieri Reali assegnato in Africa Orientale Italiana in eccedenza agli organici di cui ai Regi decreti 6 novembre 1930-IX, n, 1778, e 18 aprile 1935-XIII, n. 789, relativi alla compagnia ed alla divisione dei carabinieri Reali rispettivamente stabilite per l'Eritrea e per la Somalia, sarà compreso negli organici di cui alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 e successive modificazioni.

L'entità numerica del personale della Milizia nazionale forestale in servizio nell'Africa Orientale Italiana non potrà comunque eccedere, distintamente per gradi, quella del personale della Milizia predetta ivi in servizio alla data d'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

La tabella I contenuta nell'allegato al R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'Africa Italiana e dal Ministro per le finanze.

Art. 4.

I posti stabiliti dal presente decreto in aumento agli organici di cui alla tabella I contenuta nell'allegato al R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, saranno conferiti per promozione ad eccezione di quelli di grado settimo, ottavo e nono che saranno conferiti con le norme previste per i gradi predetti dall'art. 19, lettere *b*) e *c*) e dall'art. 25 del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374.

Inoltre, con le stesse norme previste per il conferimento dei posti di grado nono ed entro il limite dei posti globalmente stabilito dal presente decreto per i gradi decimo e undecimo, saranno conferiti non oltre venticinque posti di grado decimo (ispettore).

Art. 5.

Il numero complessivo degli ufficiali, dei sottufficiali, delle guardie e degli agenti indigeni assegnati al Comando generale del Corpo della polizia coloniale non potrà superare rispettivamente il 10 % per gli ufficiali, il 6 % per i sottufficiali, il 4 % per le guardie ed il 4 ‰ per gli agenti indigeni.

Durante il periodo di formazione del Corpo, e non oltre il 31 dicembre 1938-XVII, le predette percentuali relative ai sottufficiali ed alle guardie potranno raggiungere rispettivamente le cifre del 10 % e del 5 %.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1938 - *Anno XVII*
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 167. — MANCINI.

ALLEGATO

TABELLA 1

Corpo della polizia coloniale
Ruolo degli ufficiali di polizia coloniale, gruppo A

Grado	Qualifica	Numero dei posti	Qualifica militare
4°	Capo della polizia coloniale	1	Comandante generale
5°	Ispettore generale	4	Maggiore generale
6°	Questore	14	Colonnello
7°	Vice questore	18	Tenente colonnello
8°	Ispettore capo	22	Maggiore
9°	Primo ispettore	66	Capitano
10°	Ispettore	75	Tenente
11°	Ispettore aggiunto		Sottotenente
—	Aspirante ispettore	—	Aspirante
	Totale posti	200	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'Africa Italiana
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 15 dicembre 1938-XVII, n. 1943.

Riordinamento del servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori del Piemonte.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 luglio 1921, n. 1099;
Visto il R. decreto 14 agosto 1931, n. 1031;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la opportunità di provvedere al riordinamento del servizio di distribuzione dei valori bollati al fine di alleviare i compiti degli Uffici del registro perchè questi possano attendere prevalentemente alle attribuzioni di loro istituto;
Considerata la convenienza che in un primo tempo tale riordinamento sia limitato ad una sola Regione;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata l'annessa convenzione stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze, con il presidente dell'Istituto di S. Paolo di Torino, con la quale è affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati, nel Piemonte, finora disimpegnato a cura dei locali Magazzini del bollo e degli Uffici del registro e del bollo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 164. — MANCINI.

Convenzione per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nel Piemonte

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato da S. E. il Ministro per le finanze on. Paolo Thaon Di Revel e l'Istituto di S. Paolo di Torino, rappresentato dal suo presidente on. Demetrio Asinari di Bernezzo, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto di S. Paolo in Torino di effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle Provincie seguenti: Torino, Cuneo, Vercelli, Alessandria, Novara, Asti e Aosta.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del Registro giusta le norme vigenti.

Art. 2.

L'Istituto di S. Paolo assume il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 3.

L'Istituto si obbliga di istituire in Torino un magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi. Il Ministero delle finanze, al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, doterà il detto Magazzino di una scorta di valori bollati per un importo complessivo di sessanta milioni come da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 4.

L'Istituto di S. Paolo assume in deposito la dotazione di valori bollati di cui sopra al n. 3 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirla integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 14.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze autorizza l'Istituto a disporre sulla detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 4, di un ammontare di valori bollati per lire trenta milioni giusta i vari tagli e specie che verranno determinati in apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 6.

L'Istituto si obbliga a tenere ferma costantemente nel magazzino compartimentale come scorta la rimanente dotazione di valori bollati per un importo di lire trenta milioni giusta i vari tagli e specie dei valori bollati che saranno del pari determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale scorta l'Istituto non potrà disporre se non previa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 7.

L'Istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 20 ed il 5 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dal medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Regia tesoreria di Roma. Alla ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto, l'Istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 31 ed entro il giorno 16 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Torino, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 8.

Le spese relative al concentramento nel magazzino centrale compartimentale della dotazione di valori di cui sopra all'art. 3, come pure le spese relative al trasporto dei valori bollati dal Deposito generale dei valori bollati di Roma o dalla Cartiera di Fabriano al detto magazzino compartimentale ad ogni ordinazione dell'Istituto, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese di gestione del magazzino compartimentale dal giorno in cui avrà luogo la consegna della scorta di cui sopra all'art. 3, comprese quelle per la custodia e conservazione della scorta stessa sono a carico dell'Istituto. Sono del pari a carico dell'Istituto le spese di trasporto per la distribuzione dei valori dal magazzino centrale compartimentale.

Art. 9.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.), nonchè di istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione l'Istituto deve comunicare al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire le dette dotazioni e quale parte di esse deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione dell'Intendente di finanza competente.

Art. 10.

Sull'importo dei valori bollati, prelevati annualmente dall'Istituto contro pagamento dal Deposito generale dei valori bollati compete all'Istituto stesso la seguente provvigione:

del 0,30 per cento fino a un importo di L. 100 milioni;

del 0,25 per cento sull'importo eccedente i 100 milioni e non i 200 milioni;

del 0,10 per cento sull'importo eccedente i 200 milioni e non i 230 milioni;

del 0,05 per cento sull'importo eccedente i 230 milioni.

Nessun altro aggio provvigione o compenso spetta all'Istituto e alle sue dipendenze corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione.

Art. 11.

La provvigione di cui al precedente articolo e l'aggio che l'Istituto deve consentire a sua volta per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dall'art. 8 dell'allegato *C* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, saranno liquidati, nei rapporti fra Amministrazione finanziaria ed Istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali l'Istituto dichiara fin da ora di aderire.

Art. 12.

L'Istituto si obbliga a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del Registro e bollo e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il magazzino compartimentale, sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva della Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 13.

L'Istituto di S. Paolo, a garantire l'esatto adempimento degli obblighi che esso si assume con la presente convenzione, si obbliga di effettuare presso la Cassa depositi e prestiti entro il mese di gennaio 1939-XVII, un deposito cauzionale in titoli dello Stato del valore nominale di lire due milioni.

Art. 14.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1939-XVII ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine s'intende rinnovata per un altro biennio.

Per il periodo di un semestre a decorrere dal giorno in cui entrerà in vigore la presente convenzione, gli Uffici del Registro continueranno ad effettuare, come si pratica attualmente, la distribuzione di tutti i valori bollati di cui sono forniti, contemporaneamente alla distribuzione effettuata dall'Istituto per mezzo dei suoi organi.

Art. 15.

La presente convenzione fatta in triplice esemplare come pure l'elenco indicato nel precedente articolo 9 sono esenti da ogni tassa ed imposta di bollo e registro.

Roma, addì 29 ottobre 1938-XVII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il presidente
dell'Istituto di San Paolo
DEMETRIO ASINARI DI BERNEZZO

ALLEGATO *A* (art. 9 della Convenzione).

Elenco delle piazze sulle quali l'Istituto di San Paolo si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie dipendenze o rappresentanze o di Istituti di credito corrispondenti.

N. d'ord.	Piazze	Provincie	Indirizzi
1	Alessandria	Alessandria	Corso Roma, 7 (angolo via Piacenza).
2	Acqui	Id.	Via Vittorio Emanuele II.
3	Casale Monferrato	Id.	Via Magnocavallo, 11 (angolo piazza Rattazzi).
4	Ticineto	Id.	Via Vittorio Veneto, 10.
5	Novi Ligure	Id.	Piazza Paolo Giacometti, 9.
6	Ovada	Id.	Via San Paolo della Croce, 10.
7	Tortona	Id.	Piazza Duomo, 7.
8	Sale	Id.	Piazza Vittorio Emanuele (angolo via Montebello).
9	Murisengo	Id.	Banca Popolare di Novara.
10	Valenza	Id.	Corso Garibaldi, 26 (angolo via Umberto I).
11	Occimiano	Id.	Banca Popolare di Novara.
12	Vignale Monferrato	Id.	Via Giovanni Lanza, 13.
13	Aosta	Aosta	Piazza Carlo Alberto, 12.
14	Castellamonte	Id.	Via Costantino Nigra, 3.
15	Cuorgnè	Id.	Via Garibaldi, 8.
16	Pont Cavanese	Id.	Via Destefanis, 8.
17	Donnaz	Id.	Via Nazionale, 23.
18	Ivrea	Id.	Via Palestro, 8.
19	Vico Canavese	Id.	Via Novareglia, 3.
20	Caluso	Id.	Piazza Ubertini, 5.
21	Asti	Asti	Via Cesare Battisti, 3.
22	Villafranca d'Asti	Id.	Via Roma, 1.
23	Canelli	Id.	Via Alfieri, 17.
24	Bubbio	Id.	Cassa di Risparmio d'Asti.
25	Costigliole d'Asti	Id.	Via Roma, 7.
26	Mombercelli	Id.	Via Edoardo Ravazza n. 4 (angolo via Lebbualo).
27	Montegrosso d'Asti	Id.	Via XX Settembre, 17.
28	Moncalvo	Id.	Piazza Carlo Alberto, 6.
29	Montiglio	Id.	Banca Popolare di Novara.
30	Castagnole Monferrato	Id.	Via Roma, 18.
31	Nizza Monferrato	Id.	Via S. Giulia, 5.
32	S. Damiano d'Asti	Asti	Via Roma, 18 (angolo via Silvio Pellico).
33	Villanova d'Asti	Id.	Via Municipio, 4.
34	Montafia	Id.	Piazza Camillo Riccio, 5.
35	Cuneo	Cuneo	Via Roma, 21.
36	Barge	Id.	Banca Popolare di Novara.
37	Alba	Id.	Via Mazzini, 8.
38	Borgo S. Dalmazzo	Id.	Banca Popolare di Novara.
39	Bra	Id.	Via Vittorio Emanuele II, 63.
40	Cortemilia	Id.	Banca Popolare di Novara.
41	Sommariva Bosco	Id.	Via Cavour, 3.
42	Demonte	Id.	Banca Popolare di Novara.
43	Carrù	Id.	Piazzetta Fiorenzo Galli, 18.
44	Dronero	Id.	Banca Popolare di Novara.
45	Ceva	Id.	Via Marenco, 17.
46	Racconigi	Id.	Banca Popolare di Novara.
47	Dogliani	Id.	Piazza Carlo Alberto, 2.
48	Garessio	Id.	Cassa di Risparmio di Torino.
49	Fossano	Id.	Via Roma, 42 (ang. via Merlo).
50	Ormea	Id.	Cassa di Risparmio di Torino.
51	Mondovì	Id.	Corso Statuto, 29.
52	Saluzzo	Id.	Corso Carlo Alberto, 56.
53	Savigliano	Id.	Piazza Santorre di Santarosa, n. 31.
54	Novara	Novara	Via Cannobio, 8.
55	Arona	Id.	Banca Popolare di Novara.
56	Stresa Borromeo	Id.	Banca Popolare di Novara.
57	Borgomanero	Id.	Banca Popolare di Novara.
58	Gozzano	Id.	Banca Popolare di Novara.
59	Cannobio	Id.	Banca Popolare di Novara.
60	Domodossola	Id.	Banca Popolare di Novara.
61	Baceno	Id.	Banca Popolare di Novara.
62	Crodo	Id.	Banca Popolare di Novara.
63	S. Maria Maggiore	Id.	Banca Popolare di Novara.
64	Varzo	Id.	Banca Popolare di Novara.
65	Intra	Id.	Banca Popolare di Novara.
66	Oleggio	Id.	Banca Popolare di Novara.
67	Bellinzago Novarese	Id.	Banca Popolare di Novara.
68	Borgo Ticino	Id.	Banca Popolare di Novara.
69	Varallo Pombia	Id.	Banca Popolare di Novara.

N. d'ord.	Piazze	Provincie	Indirizzi
70	Omegna	Novara	Banca Popolare di Novara.
71	Gravellona Toce	Id.	Banca Popolare di Novara.
72	Orta S. Giulio	Id.	Banca Popolare di Novara.
73	Pallanza	Id.	Banca Popolare di Novara.
74	Baveno	Id.	Banca Popolare di Novara.
75	Ornavasso	Id.	Banca Popolare di Novara.
76	Vogogna	Id.	Banca Popolare di Novara.
77	Romagnano Sesia	Id.	Banca Popolare di Novara.
78	Ghemme	Id.	Banca Popolare di Novara.
79	Grignasco	Id.	Banca Popolare di Novara.
80	Sizzano	Id.	Banca Popolare di Novara.
81	Torino - Sede	Torino	Via Monte di Pietà, 32.
82	Torino - Agenzia 1	Id.	Via Legnano, 9.
83	Torino - Agenzia 2	Id.	Via S. Anselmo, 18.
84	Torino - Agenzia 3	Id.	Via Cibrario, 13.
85	Torino - Agenzia 4	Id.	Corso Peschiera, 162.
86	Torino - Agenzia 5	Id.	Piazza Emanuele Filiberto, 13.
87	Torino - Agenzia 6	Id.	Via Nizza, 50.
88	Torino - Agenzia 7	Id.	Piazza Francesco Crispi, 55.
89	Torino - Agenzia 8	Id.	Corso Orbassano, 14.
90	Torino - Agenzia 9	Id.	Corso Grosseto, 260 (angolo via Venaria).
91	Torino - Agenzia 10	Id.	Corso Casale, 66.
92	Torino - Agenzia 11	Id.	Via Giordano Bruno (Mercato ortofrutticolo).
93	Avigliana	Id.	Via Umberto I, 20.
94	Giaveno	Id.	Piazza San Lorenzo, 6.
95	Carignano	Id.	Vicolo Trento, 2-bis.
96	Carmagnola	Id.	Piazza Garavella (angolo via S. Bernardino).
97	Poirino	Id.	Via Vittorio Emanuele, 15.
98	Venaria Reale	Id.	Via Carlo Alberto, 7.
99	Chieri	Id.	Piazza Cavour, 2.
100	Chivasso	Id.	Via Torino, 92.
101	Ciriè	Id.	Via Regina Margherita, 7.
102	Lanzo	Id.	Via Roma 6.
103	Viù	Id.	Piazza Vittorio Veneto, 9.
104	Moncalieri	Id.	Piazza Vittorio Emanuele, 4.
105	Perosa Argentina	Id.	Strada Nazionale, 31.
106	Villar Perosa	Id.	Strada Nazionale, 111-A.
107	Pinerolo	Torino	Via Trieste, 5.
108	Rivarolo Canavese	Id.	Corso Torino, 31.
109	Rivoli	Id.	Via Umberto I, 35.
110	Orbassano	Id.	Piazza Umberto, I, 1.
111	Susa	Id.	Via del Littorio, 26.
112	Torre Pellice	Id.	Banco di Roma.
113	Bardonecchia	Id.	Via alla Stazione, 12.
114	Cesana	Id.	Via Roma, 26.
115	Vercelli	Vercelli	Via S. Paolo, 1 (Largo Rialto).
116	Andorno Micca	Id.	Banca Popolare di Novara.
117	Caresana	Id.	Corso Umberto I, 14.
118	Biella	Id.	Via Ospedale, 7 (angolo via Ravetti).
119	Cossato	Id.	Cassa di Risparmio di Biella.
120	Borgosesia	Id.	Via Gian Battista della Bianca, n. 2.
121	Vallemosso	Id.	Via Roma, 23.
122	Gattinara	Id.	Via Carlo Alberto, 5.
123	Santhià	Id.	Piazza Umberto I, 3.
124	Cigliano	Id.	Corso Umberto I, 28.
125	Livorno Ferraris	Id.	Corso Duca di Genova, 37.
126	S. Germano Vercellese	Id.	Piazza Dante, 3.
127	Trino Vercellese	Id.	Corso Vittorio Emanuele, 53.
128	Crescentino	Id.	Via Roma, 16.
129	Varallo Sesia	Id.	Via Umberto I, 22.

Roma, addì 29 ottobre 1938-XVII

Il presidente dell'Istituto di San Paolo
DEMETRIO ASINARI DI BERNEZZO

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1938-XVII.
Nomina dei componenti del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa di Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, numero 815, relativo alla costituzione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse del Regno;
Visto il decreto Ministeriale 5 settembre 1932-X, concernente il numero dei componenti dei Comitati predetti presso alcune Borse;
Visto il decreto Ministeriale 17 ottobre 1938-XVI per la nomina del presidente dei Comitati stessi;
Sentito il presidente del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa di Firenze;

Decreta:

Gli agenti di cambio rag. Renzo Berti e dott. Antonio Gelpi sono nominati componenti del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa di Firenze per il biennio XVII-XVIII E. F., oltre il presidente.

Roma, addì 27 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: Di Revel

(5099)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1938-XVII.
Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo della provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Reggio Calabria con sede in Reggio Calabria è dichiarato trasformato in ente morale.

Art. 2.

Fino all'approvazione del suo nuovo statuto, il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Reggio Calabria continuerà a funzionare, ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, secondo le norme che attualmente lo regolano anche nei rapporti con i terzi.

Roma, addì 24 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: Rossoni

(5100)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1938-XVII.
Proroga della data a partire dalla quale non potranno essere esonerate dal conferimento agli ammassi obbligatori collettivi, in quanto destinate alla produzione di seme, partite di grano provenienti da coltivazioni di varietà diverse da quelle iscritte nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 28 aprile 1938-XVI, n. 546, che istituisce il « Registro nazionale delle varietà elette di frumento » e detta disposizioni per la diffusione della coltivazione delle varietà stesse;
Visto il proprio decreto 15 settembre 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230, del 7 ottobre 1938-XVI, concernente l'esonero dal conferimento agli ammassi obbligatori collettivi di partite di grano di varietà iscritte nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento »;

Decreta:

La data a partire dalla quale non potranno essere esonerate dal conferimento agli ammassi obbligatori collettivi, in quanto destinate alla produzione di seme, partite di grano provenienti da coltivazione di varietà diverse da quelle iscritte nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento » è prorogata al 1° gennaio 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: Rossoni

(5111)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento mezzo foglio compartimenti semestrali di certificato di rendita consolidato 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 258

E' stato presentato a questa Direzione generale per il tramutamento in cartelle al portatore il certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906) n. 678102 di L. 525, intestato a Schettini Rubino Gerardo fu Nicola. Il certificato stesso reca a tergo la dichiarazione di consenso da parte del titolare in autentica Marini d'Armenia 14 settembre 1938-XVI con delega al Credito Italiano sede di Napoli pel ritiro dei nuovi titoli.

Poichè, per altro, detto certificato risulta mancante di un lembo del foglio compartimenti semestrali d'interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

Il direttore generale: Potenza

(5086)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 13.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	259635	175 —	Ghibaudo Maria fu Giuseppe, moglie di *Mecca Pasquale* con usufrutto vitalizio, senza deposito di fede di vita a favore di *Mecca Pasquale* fu Michele dom. a Dusino S. Michele (Alessandria).	Ghibaudo Maria fu Giuseppe, moglie di *Meca Tomaso-Pasquale* con usufrutto vitalizio, senza deposito di fede di vita a favore di *Meca Tomaso-Pasquale*, ecc. come contro.
Id.	280695	532 —	Sugliano *Deodata* fu Luigi, nubile dom. a Cortemilia (Cuneo).	Sugliano *Nunziata* fu Luigi, nubile dom. a Cortemilia (Cuneo).
P. R. 3,50 % (1934)	64957	203 —	Sterzi Guido fu Nazzareno-Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre *Maria-Caterina* Cassetta vedova Sterzi dom. a Verona.	Sterzi Fuldo fu Nazzareno-Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre *Caterina Cassetta* ved. Sterzi dom. a Verona.
Cons. 3,50 % (1906)	809884	1183 —	Tizzano Ida fu Giuseppe vedova di *Rohlhaupt* Ernesto dom. a Napoli.	Tizzano Ida fu Giuseppe vedova di *Kohlhaupt* Ernesto dom. a Napoli.
P. R. 3,50 % (1934)	237553	17,50	Sbattella Giuseppe fu *Federico* dom. a Nisida (Napoli).	Sbattella Giuseppe fu *Domenico* dom. a Nisida (Napoli).
P. R. 3,50 %	76058	80,50	Morgillo *Nunziamaria*, *Clemente*, *Giovanni*, Immacolata *Mariarosa* e Giacinto di Luciano, minore, sotto la p. p. del padre, dom. ad Arienzo (Caserta).	Morgillo *Maria-Annunziata*, *Clamente-Giovanni*, Immacolata, *Maria-Rosina*, Giacinto di Luciano, ecc. come contro.
Id.	234097	8618,50	Lazzaris *Luigi di* Battista dom. in Vallada Belluno	Lazzaris *Cesare-Augusto-Luigi fu* Giov. Battista dom. in Vallada (Belluno).
Id.	403469	262,50	Verand *Emilio* fu Giacomo, dom. ad Imperia; con usufrutto vitalizio a favore di Benso Maria fu Giacomo vedova Lamberti Eugenio dom. ad Imperia.	Verand *Angelo-Ferdinando-Giulio-Emilio* fu Giacomo, dom. ad Imperia; con usufrutto come contro.
Id.	169271	630 —	Barbera *Teresa* fu Michele ved. di Giuseppe Accordino dom. in Patti (Messina).	Barbera *Maria-Teresa* fu Michele ved. di Giuseppe Accordino, dom. a Patti (Messina).
Id.	478843	385 —	Mauri *Gian Piero* e Maria fu Angelo, minori sotto la p. p. della madre Marelli Adele fu Luigi, vedova Mauri, con usufrutto vit. a favore di Marelli Adele fu Luigi, ved. Mauri, dom. in Mariano Comense (Como).	Mauri *Natale-Pier Carlo* e Maria fu Angelo, ecc. come contro, con usufrutto come contro.
Id.	478844	42 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	481520	700 —	Lodigiani Maria fu Alberto moglie di Lodoletti Antonio, dom. a Piacenza, con usufrutto vitalizio a favore di Ielmoni *Adele* fu Casto, ved. di Lodigiani Alberto dom. a Piacenza.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Ielmoni *Adelaide* fu Casto, ecc.
Id.	433035	416,50	Bernava *Emilio* fu Paolo, minore sotto la p. p. della madre Richards Florence, ved. Bernava dom. a Messina.	Bernava *Emilia* fu Paolo minore sotto la p. p. della madre Richards Florence, ved. Bernava dom. a Messina.
Id.	121478	1050 —	*Locasio* Epifanio fu Ciro, dom. in Baucina (Palermo).	*Locascio* Epifanio fu Ciro dom. in Baucina (Palermo).
Id.	135572	161 —	*Mangialardi* Attilio, Gino, *Ida* e Guerrina fu Eugenio minori sotto la p. p. della madre Montali Letizia di David ved. Mangialardi Eugenio dom. a Camerata Picena (Ancona).	*Mangialardo* Attilio, Gino, *Anna* e Guerrina fu Eugenio minori sotto la p. p. della madre Montali Letizia di David ved. Mangialardo Eugenio dom. a Camerata Picena (Ancona).
Id.	69478	259 —	*Girardenghi* Mario di Francesco, minore sotto la p. p. del padre dom. a Mandrogne (Alessandria).	*Gilardenghi* Mario di Francesco, minore ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	314354	430,50	*Girardengo* Mario di Francesco, minore sotto la p. p. del padre dom. a Litta Parodi frazione del comune di Frugarolo (Alessandria).	*Gilardenghi* Mario di Francesco, minore ecc. come contro.
Id.	393995	14 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	331791	105 —	Paladino *Annetta* di *Santi* moglie di Gaggiotti Gaetano dom. in Ancona. Vincolata.	Paladino *Marianna* di *Santo* moglie di Gaggiotti Gaetano dom. in Ancona. Vincolata.
Id.	742828	35 —	Paladino *Annetta* fu *Santi* moglie di Gaggiotti Gaetano dom. a Volterra (Pisa). Vincolata.	Paladino *Marianna* fu *Santo* moglie di Gaggiotti Gaetano dom. a Volterra (Pisa). Vincolata.
P. R. 3,50 % (1934)	76907	252 —	Sasso Alfredo fu Leonardo dom. a Vasto.	Sasso Alfredo fu Leonardo *minore sotto la tutela di Sasso Angelo* dom. a Vasto.
P. R. 3,50 %	256495	847 —	Geraci *Luigi* e Francesco fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre *Puntieri Maria-Gaetana* vedova di Geraci Giuseppe dom. a Corigliano Calabro (Cosenza).	Geraci *Giovanni-Luigi* e *Francesco-Alfonso* fu Giuseppe minori sotto la p. p. della madre *Pontieri Gaetana* ved. Geraci Giuseppe dom. a Coregliano Calabro (Cosenza).
Id.	362679	259 —	*Gerace* Giovanni-Luigi e *Francesco* fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre *Puntieri Mariagaetana* ved. di *Gerace* Giuseppe dom. a Corigliano Calabro (Cosenza).	*Geraci* Giovanni-Luigi e *Francesco-Alfonso* fu Giuseppe minori sotto la p. p. della madre Pontieri *Gaetana* ved. di Geraci Giuseppe dom. a Corigliano Calabro (Cosenza).
Id.	214195	52,50	*Palombi* Anna fu Francesco, minore sotto la tutela del nonno materno Palombi Andrea dom. a Castro dei Volsci (Roma).	*Polidori* Anna fu Francesco minore ecc., come contro.
Id.	34862	35 —	*Tommassetti Antonio* di Giovambattista dom. a New-York.	*Tomassetti Carmine-Antonio* di Giambattista dom. a New-York.
Cons. 3,50 %	587698	140 —	Scalerandi Carola fu Chiaffredo moglie di Marconetto *Eugenio* dom. a Bagnolo Piemonte.	Scalerandi Carola fu Chiaffredo moglie di Marconetto *Chiaffredo-Eugenio* dom. a Bagnolo Piemonte.
Id.	588071	105 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	105994	10,50	Dell'Oca Guido, Giovanni ed Angelo fu Paolo, minori sotto la p. p. della madre Cerizza *Maria* fu Antonio, ved. Dell'Oca dom. a Monza (Milano) Con usufrutto vit. a favore di Cerizza *Maria* fu Antonio, ved. di Dell'Oca Paolo dom. a Monza (Milano).	Dell'Oca Guido, Giovanni ed Angelo fu Paolo, minori sotto la p. p. della madre Cerizza *Angiolina* fu Antonio ved Dell'Oca dom. a Monza (Milano) Con usufrutto vit. a favore di Cerizza *Angiolina* fu Antonio, ved. di Dell'Oca Paolo dom. a Monza (Milano).
Cons. 3,50 % (1902)	38006	399 —	Spica Micela Antonino fu Antonino dom. a Caccamo (Palermo).	Spica Micela Antonino fu Antonino *minore sotto la p. p. della madre Micela Marianna fu Giorgio ved. Spica* dom. in Caccamo (Palermo).
Cons. 3,50 %	685309	161 —	Gioia *Florina* di Francesco moglie di Peverati Pietro, dom. a Latronico (Potenza) Col vincolo dotale.	Gioia *Rachele-Flora-Eloisa* di Francesco moglie di Peverati Pietro, dom. a Latronico (Potenza). Col vincolo dotale.
Id.	675312	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 %	33646	650 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	318281	644 —	Patrone Elena fu Giuseppe minore sotto la p. p della madre Gamondi *Giuseppina* fu Giuseppe ved. Patrone dom. in Acqui (Alessandria).	Patrone Elena fu Giuseppe minore sotto la p. p. della madre Gamondi *Carolina* fu Giuseppe ved. Patrone dom. in Acqui (Alessandria).
Cons. 3,50 %	817814	314 —	Chiavari Gian-Gerolamo-Armando e Mario fu Girolamo dom. a Genova - Con usufrutto a Poirè Teresa fu Giuseppe moglie di *Bordo Giambattista*.	Come contro, con usufrutto a Poirè Teresa fu Giuseppe moglie di *Burdo Agostino*.
Id.	812161	409,50	Ricci Giuseppe fu Agostino dom. a Macerata.	Ricci Urbano-Sante-Giuseppe fu Agostino dom. a Macerata.
P. R. 3,50 %	323562	150 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	624915	350 —	Imarisio Clotilde fu *Francesco*, minore sotto la p. p. della madre Eusebione Marcellina, ved. Imarisio dom. a Casale Monferrato (Alessandria); con usufrutto vitalizio a favore di Eusebione Marcellina fu Giovanni, ved. Imarisio *Francesco*, dom. a Casal Monferrato (Alessandria).	Imarisio Clotilde fu *Giovanni-Battista-Francesco* minore ecc., come contro; con usufrutto vit. a favore di Eusebione Marcellina fu Giovanni, ved. di Imarisio *Giovanni-Battista Francesco* dom. a Casal Monferrato (Alessandria).

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	415638	161 —	Cosenza *Francesco* fu Benedetto, minore sotto la p. p. della madre Falco Carolina ved. Cosenza, dom. ad Acri (Cosenza).	Cosenza *Francesco-Saverio* fu Benedetto, minore sotto la p. p. della madre Falco Carolina ved. Cosenza, dom. ad Acri (Cosenza).
Id.	306499	2520 —	De Cicco Teodora fu Modestino, minore sotto la p. p. della madre *Ganigro* Giacinta fu Costantino ved. di Modestino De Cicco dom. a Montagano (Campobasso).	De Cicco Teodora fu Modestino, minore sotto la p. p. della madre *Ianigro* Giacinta fu Costantino ecc., come contro.
Id.	391421	21 —	Massimi *Mariangela* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Ascani Celeste di Mariano dom. in Agosta (Roma).	Massimi *Marianna* fu Giovanni, minore sotto la p. p della madre Ascani Celeste di Mariano dom. in Agosta (Roma).
Id.	260900	336 —	Calderoni Rosa-Amalia-Leonilda fu *Francesco*, minore sotto la patria potestà della madre *Sa'io Anna-Giulia* dom. a Novara.	Calderoni Rosa-Amalia-Leonilda fu *Giovanni*, minore sotto la patria potestà della madre *Salio Giulia* dom. a Novara.
Con. 3.50 %	692988	70 —	Pinto *Anna* fu Vincenzo moglie di Cleto Giorni dom. ad Avellino.	Pinto *Vincenza* fu Vincenzo moglie di Cleto Giorni dom. ad Avellino.
P. R. 3,50 %	36154	175 —	Iannelli Elvira di Giovanni, moglie di *Sarracco* Emilio di Samuele dom. in Benevento; vincolato per dote della titolare.	Iannelli Elvira di Giovanni, moglie di *Saracco* Emilio di Samuele dom. in Benevento; vincolato per dote della titolare.
Cons. 3.50 %	506005	105 —	Gino *Tarsilla* di Stefano, nubile dom. a Brosso (Torino).	Gino *Tersilla* di Stefano nubile dom. a Brosso (Torino).
Id.	525121	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	707117	35 —	*Tarsilla Gina* fu Stefano, nubile dom. a Brosso (Torino).	*Gino Tersilla* fu Stefano nubile dom. a Brosso (Torino).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 7 dicembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4856)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali di certificato di rendita consolidato 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 257.

E' stato presentato a questa Direzione generale per il tramutamento in cartelle al portatore il certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906), n. 343.641 di L. 35, indicato a Di Pirro Annunziata fu Pasquale minore, sotto la tutela di Scirocco Federico, recante a tergo una dichiarazione di consenso, da parte della stessa titolare, in autentica del notaio, Di Macco di Gaeta in data 31 maggio 1938-XVI, e la delega al Banco di Roma, filiale di Roma, pel ritiro dei nuovi titoli.

Poichè, per altro, detto certificato risulta mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si procederà senz'altro alla operazione come sopra richiesta, senza responsabilità di questa centrale Amministrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(5087)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di S. Lucia in Consilvano di Montefortino (Ascoli Piceno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 16 aprile 1937-XV, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di S. Lucia in Consilvano di Montefortino, con sede nel comune di Montefortino (Ascoli Piceno), ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 18 novembre 1937-XVI con il quale si è nominato l'avv. Giuseppe Montori commissario liquidatore della suindicata azienda;

Considerato che il predetto avv. Montori ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Roberto Manardi fu Raffaele è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di S. Lucia in Consilvano di Montefortino, avente sede nel comune di Montefortino (Ascoli Piceno), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Montori.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(5058)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Chianchetelle, con sede nel comune di Chianche (Avellino).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 19 maggio 1937-XV, con il quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale di prestiti di Chianchetelle, con sede nel comune di Chianche (Avellino), secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 19 maggio 1937-XV con il quale si è nominato il rag. Eduardo Incoronato commissario liquidatore della Cassa rurale suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Nino Mastropietro è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Chianchetelle, avente sede nel comune di Chianche (Avellino), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del rag. Eduardo Incoronato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(5059)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Paola, in liquidazione, con sede nel comune di Paola (Cosenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 30 ottobre 1937-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Paola, con sede nel comune di Paola (Cosenza), e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduto il proprio provvedimento in data 30 ottobre 1937-XVI col quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata Cassa rurale;

Considerato che il sig. dott. Francesco Filosa, membro del Comitato di sorveglianza, ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il cav. uff. dott. Carlo Perrimezzi è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Paola, in liquidazione, avente sede nel comune di Paola (Cosenza), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del dottor Francesco Filosa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(5060)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a posti di volontario di gruppo B nel ruolo dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto il decreto Ministeriale 22 ottobre 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, con il quale fu indetto un concorso per esami a 45 posti di volontario di gruppo *B* nel ruolo dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice, nominata con il decreto Ministeriale 10 dicembre 1937-XVI e modificata con successivo decreto Ministeriale del 5 gennaio 1938-XVI;

Visti gli atti della Commissione e riconosciuta la regolarità nel procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 45 posti di volontario di gruppo *B* nel ruolo dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto orale	Votazione complessiva
1	Occhipinti Nunzio, ex combattente	8.833	8.500	17.333
2	Masotti Francesco	8.500	8.500	17
3	Spina Marino	8.500	8.250	16.750
4	Ruiz Gioacchino	7.833	8.500	16.333
5	Toti Dino	7.500	8.750	16.250
6	Romito Cristoforo, inscritto al P. N. F. ante Marcia su Roma	7.166	9.044	16.200
7	Ribano Bruno	7.666	8.514	16.180
8	Pampaloni Giovanni	8.166	8.009	16.175
9	Vitale Isidoro	7.666	8.500	16.166
10	Cani Angelo	7.833	8.250	16.083
11	Lacagnina Giovanni	8	8.075	16.075
12	Pucitta Bruno, ex combattente	8	8.050	16.050
13	Padolecchia Ignazio	7.500	8.525	16.025
14	Cristiani Angelo	8	8	16

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto orale	Votazione complessiva
15	Licheri Giovanni	8.333	7.625	15.958
16	Gentili-Spinola Giuseppe	7.666	8 259	15.925
17	Polastrelli Achille	8.166	7.750	15.916
18	Bini Roberto	7.500	8.375	15.875
19	Portinari Erminio	7.333	8.500	15.833
20	Conti Ezio	8	7.800	15.800
21	Francavilla Francesco	7	8.780	15.780
22	Augello Antonio	7.500	8.250	15.750
23	Anzalone Giuseppe	7.833	7.875	15.708
24	Galardi Carlino	7.666	8.034	15.700
25	Nardini Alessandro	7.666	8	15.666
26	Bonincontro Pietro	7.333	8.317	15.650
27	Valerio Vittorio	7.333	8.307	15.640
28	Pietropaoli Cesare, inscr. al P.N.F. ante Marcia su Roma.	7.333	8.302	15.635
29	D'Orazio Giorgio	7.333	8.297	15.630
30	Tardito Pietro	8	7.580	15.580
31	Martorana Giuseppe	7.500	8.075	15.575
32	Di Venti Eduardo	7.500	8.070	15.570
33	Fioravante Filippo	7.833	7.717	15.550
34	Garro Francesco	7	8.5 0	15.520
35	Critelli Ferruccio	7	8.500	15.500
36	Perri Giovanni	8.833	7.627	15.460
37	Cazzani Gaetano	8.333	7.125	15.458
38	Garlatti Aldo	7.833	7.617	15.450
39	Urbani Dante	7.833	7.567	15.400
40	Cianchi Ardengo	7.833	7.517	15.350
41	Lustri Giambattista, ex combattente	7.333	8	15.333
42	Castagnolo Ettore	7.666	7.625	15.291
43	Lembo Melchiorre	7.500	7.755	15.255
44	Barcati Giuseppe	7.500	7.750	15.250
45	Fabbretti Giovanni, inscritto al P. N. F. ante Marcia su Roma	7.666	7.500	15.166
46	Giorgi Franco	7.500	7.625	15.125
47	Tonolini Vittorino	7.333	7.750	15.083
48	Bellomo Armando	7.666	7.375	15.041
49	Filippone Roberto	7	8.040	15.040
50	Colantoni Valentino	7.500	7.535	15.035
51	Ghizzoni Azio	7	8.025	15.025
52	Barcellona Rosario	7.500	7.515	15.015
53	Sortino Calogero	7.500	7.510	15.010
54	Guido Salvatore	8	7	15
55	Pancaldi Bruno	7.166	7.800	14.966
56	Maresca Angelo	7.333	7.625	14.958
57	Di Giovanna Michele	7.166	7.750	14.916
58	Caraffa Virgilio	7.833	7.016	14.849
59	Piccolo Michele, inscritto al P.N.F. ante Marcia su Roma.	7.333	7.500	14.833
60	Spidalieri Carlo	7.166	7.625	14.791
61	Graziano Mario	7	7.775	14.775
62	Meglio Francesco	7	7.760	14.760
63	Trovato Carmelo	7	7.750	14.750
64	Cordaro Salvatore	7.666	7.033	14.699
65	Fracassi Giulio Cesare	7.666	7.016	14.682
66	Mariani Ettore	7.666	7.015	14.681
67	Garbarino Vittorio	7.666	7.010	14.676
68	Poggioli Angiolino, inscr. al P.N.F. ante Marcia su Roma	7.166	7.500	14.666
69	Mascaro Adolfo, ex combattente	7	7.630	14.630
70	Giani Giorgio	7.500	7.125	14.625
71	Parente Alfredo, inscritto al P.N.F. ante Marcia su Roma.	7	7.600	14.600
72	Sacchi Giuseppe, inscritto al P.N.F. ante Marcia su Roma.	7	7.550	14.550
73	Cosimi Cesare	7.166	7.375	14 541
74	De Negri Giovanni	7.833	6.700	14.533
75	De Maglianis Guglielmo	7	7.520	14.520
76	Pilotti Camillo	7	7.516	14.516
77	Puleri Francesco	7	7.510	14.510
78	Germano Salvatore, ex combattente	8.500	6	14.500
79	Alvino Giuseppe	7.666	6.770	14.436
80	Mannocchi Luigi	7.666	6.762	14.428
81	Conti Antonio orfano di guerra	7.166	7.250	14.416
82	Lancellotti Alfonso	7	7.375	14.375
83	Cesarini Ettore, ex combatt., inscr. al P.N.F. ante Marcia su Roma	7.333	7.017	14.350
84	Riva Luigi, ex combattente	7.333	7	14.333
85	Tonni Oscar	7.333	6.988	14.321
86	Anibaldi Quinto	7	7.250	14.[illegible]50
87	Salera Antonio	7.166	7.025	14.191
88	Civilotti Lorenzo	7.166	7	14.166
89	Aristodemo Francesco	7	7.150	14.150
90	Conte Osvaldo	7	7.135	14.135
91	Betti Alessandro, ex combattente	7	7.125	14.125
92	Pieri Danilo	7	7.085	14.085
93	Rodighiero Cirillo, ex combattente	7	7.050	14.050
94	Morina Salvatore	7	7.030	14.030
95	Candone Ferdinando, ex combattente	7	7	14
96	Pucci Angelo	7.833	6.100	13.933
97	Pastorino Michele	7.833	6.050	13.883
98	Capobianco Angelo	7.333	6.500	13.833
99	Capparelli Domenico, inscr. al P.N.F. ante Marcia su Roma	7	6.750	13.750
100	Codraro Gaetano	7.166	6.525	13.691
101	Scacciavillani Orfeo	7.166	6.510	13.676
102	Boggio Erminio	7.333	6.250	13.583
103	Ditta Vito	7.500	6.050	13.550
104	De Francesco Achille	7	6.525	13.525
105	Rosati Lelio, inscr. al P.N.F. ante Marcia su Roma	7	6.500	13.500
106	Marchica Francesco	7	6.400	13.400
107	Giacopelli Ippolito	7.333	6.050	13.383
108	Miticocchio Nicola	7.333	6	13.333
109	Smorti Paolo	7	6.200	13.200
110	Camerini Giacomo	7.166	6.025	13.191
111	Muscolino Michele	7.166	6	13.166
112	Aiello Francesco	7	6.150	13.150
113	Sarcina Francesco	7	6.125	13.125
114	Roggero Francesco	7	6.100	13.100
115	Jadarola Umberto	7	6.075	13.075
116	Gentili Vincenzo	7	6.050	13.050
117	Girardi Livio	7	6	13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Occhipinti Nunzio, ex combattente.
2. Masotti Francesco.
3. Spina Marino.
4. Ruiz Gioacchino.
5. Toti Dino.
6. Romito Cristoforo, inscritto al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma.
7. Ribano Bruno.
8. Pampaloni Giovanni.
9. Vitale Isidoro.
10. Cani Angelo.
11. Lacagnina Giovanni.
12. Pucitta Bruno, ex combattente.
13. Padolecchia Ignazio.
14. Cristiani Angelo.
15. Licheri Giovanni.
16. Gentili-Spinola Giuseppe.
17. Polastrelli Achille.
18. Bini Roberto.
19. Portinari Erminio.
20. Conti Ezio.
21. Francavilla Francesco.
22. Augello Antonio.
23. Anzalone Giuseppe.
24. Galardi Carlino.
25. Nardini Alessandro.
26. Bonincontro Pietro.
27. Valerio Vittorio.

28. Pietropaoli Cesare, inscritto al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922.
29. D'Orazio Giorgio.
30. Lustri Giambattista, ex combattente.
31. Fabbretti Giovanni, inscritto al P. N. F. anteriormente alla Marcia su Roma.
32. Piccolo Michele, inscritto al P. N. F. anteriormente alla Marcia su Roma.
33. Poggioli Angiolino, inscritto al P. N. F. anteriormente alla Marcia su Roma.
34. Mascaro Adolfo, ex combattente.
35. Parente Alfredo, inscritto al P. N. F. anteriormente alla Marcia su Roma.
36. Sacchi Giuseppe, inscritto al P. N. F. anteriormente alla Marcia su Roma.
37. Germano Salvatore, ex combattente.
38. Conti Antonio, ex combattente.
39. Cesarini Ettore, ex combattente; inscritto al P. N. F. anteriormente alla Marcia su Roma.
40. Riva Luigi, ex combattente.
41. Betti Alessandro, ex combattente.
42. Rodighiero Cirillo, ex combattente.
43. Candone Ferdinando, ex combattente.
44. Capparelli Domenico, inscritto al P. N. F. anteriormente alla Marcia su Roma.
45. Rosati Lelio, inscritto al P. N. F. anteriormente alla Marcia su Roma.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso medesimo nell'ordine appresso indicato:

1. Tardito Pietro
2. Martorana Giuseppe
3. Di Venti Eduardo
4. Fioravante Filippo
5. Garro Francesco
6. Critelli Ferruccio
7. Perri Giovanni
8. Cazzani Gaetano
9. Garlatti Aldo
10. Urbani Dante
11. Cianchi Ardengo
12. Castagnolo Ettore
13. Lembo Melchiorre
14. Barcati Giuseppe
15. Giorgi Franco
16. Tonolini Vittorino
17. Bellomo Armando
18. Filippone Roberto
19. Colantoni Valentino
20. Ghizzoni Azio
21. Barcellona Rosario
22. Sortino Calogero
23. Guido Salvatore
24. Pancaldi Bruno
25. Maresca Angelo
26. Di Giovanna Michele
27. Caraffa Virgilio
28. Spidalieri Carlo
29. Graziano Mario
30. Meglio Francesco
31. Trovato Carmelo
32. Cordaro Salvatore
33. Fracassi Giulio Cesare
34. Mariani Ettore
35. Garbarino Vittorio
36. Giani Giorgio
37. Cosimi Cesare
38. De Negri Giovanni
39. De Maglianis Guglielmo
40. Pilotti Camillo
41. Puleri Francesco
42. Alvino Giuseppe
43. Mannocchi Luigi
44. Lancellotti Alfonso
45. Tonni Oscar
46. Anibaldi Quinto
47. Salera Antonio
48. Civilotti Lorenzo
49. Aristodemo Francesco
50. Conte Osvaldo
51. Pieri Danilo
52. Morina Salvatore
53. Pucci Angelo
54. Pastorino Michele
55. Capobianco Angelo
56. Codraro Gaetano
57. Scacciavillani Orfeo
58. Giacopelli Ippolito
59. Boggio Erminio
60. Ditta Vito
61. De Francesco Achille
62. Marchica Francesco
63. Miticocchio Nicola
64. Smorti Paolo
65. Camerini Giacomo
66. Muscolino Michele
67. Aiello Francesco
68. Sarcina Francesco
69. Roggero Francesco
70. Jadarola Umberto
71. Gentili Vincenzo
72. Girardi Livio

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 settembre 1938-XVI

Il Ministro: DI REVEL

(5067)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico igienista.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti i propri decreti 14 aprile, 27 luglio e 19 settembre 1938-XVI, con i quali è stato provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice dei concorsi per titoli ed esami, a tre posti di medico igienista di 2ª classe presso il Governatorato di Roma, ai posti di vice medico capo e di medico addetto all'Ufficio d'igiene del comune di Parma ed al posto di medico addetto all'Ufficio d'igiene del comune di Firenze, così composta:

Presidente: Pezzali dott. Giovanni, vice prefetto;

Membri: S. E. De Blasi prof. Dante, direttore dell'Istituto d'igiene della Regia università di Roma; Meldolesi prof. Gino, docente universitario in patologia speciale medica e clinica medica; Canaperia dott. Alberto, medico provinciale; Gramarossa prof. Saladino, ufficiale sanitario;

Segretario: Verdi dott. Antonino, consigliere di 2ª classe nell'Amministrazione dell'interno.

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del prof. Meldolesi Gino, trasferitosi in altra sede;

Visti gli articoli 8, 9 e 60 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 36 e 54 del testo unico delle leggi sanitarie, 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il prof. Cherubini Lorenzo, docente universitario di patologia speciale medica e di clinica medica, è nominato componente della Commissione giudicatrice dei suindicati concorsi per titoli ed esami, in sostituzione del prof. Meldolesi Gino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo del Governatorato di Roma e delle Prefetture interessate.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(5068)

REGIA PREFETTURA DI TRENTO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto che la signorina Zotta Dosolina vincitrice del concorso al posto di ostetrica della condotta del comune di Zambana-Fai, ha rinunciato alla nomina;

Che delle concorrenti che la seguono in graduatoria approvata con decreto prefettizio del 2 agosto 1938-XVI, n. 26701, la prima candidata che abbia indicato il suddetto posto in ordine di preferenza è la signorina Giordani Maria, la quale, interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina;

Visto l'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signorina Giordani Maria è dichiarata vincitrice del concorso al posto di levatrice condotta del comune di Zambana per la condotta di Fai ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e di quello del Comune suindicato.

Trento, addì 16 dicembre 1938-XVII

Il prefetto: FELICE

(5027)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.